

Legge federale sulla politica regionale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2005²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge intende potenziare la concorrenzialità di singole regioni, incrementandone la produzione di valore aggiunto e la capacità di creare e mantenere posti di lavoro e contribuendo in questo modo a conservare un insediamento decentrato e diminuire le disparità regionali.

Art. 2 Principi

La politica regionale si fonda sui seguenti principi:

- a. le regioni sviluppano iniziative proprie, volte a incrementare la loro concorrenzialità e la loro produzione di valore aggiunto;
- b. i centri regionali costituiscono i motori dello sviluppo;
- c. sono considerate le esigenze dello sviluppo sostenibile;
- d. i Cantoni sono i principali interlocutori della Confederazione e assicurano la collaborazione con le regioni;
- e. i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con le istituzioni e le organizzazioni svizzere ed estere.

Art. 3 Regioni

¹ Sono regioni ai sensi della presente legge gruppi di Cantoni e Comuni come pure consorzi tra Cantoni o Comuni e altri enti o associazioni privati o di diritto pubblico.

² Nella costituzione di una regione la precedenza deve essere data all'unità geografica, alla funzionalità economica e all'obiettivo di uno svolgimento comune dei compiti piuttosto che alle delimitazioni istituzionali.

¹ RS 101

² FF 2006 221

³ Occorre tenere conto delle strutture regionali già esistenti, purché siano adatte a realizzare lo scopo della presente legge.

⁴ Spetta alle regioni decidere quali unità organizzative intendono creare per svolgere i loro compiti.

Sezione 2: Misure

Art. 4 Promozione di iniziative, programmi e progetti

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare iniziative, programmi e progetti che:

- a. promuovono lo spirito e l'attività imprenditoriali in una regione;
- b. consolidano la capacità di innovazione in una regione;
- c. sfruttano le potenzialità regionali e creano o razionalizzano sistemi per la produzione di valore aggiunto; oppure
- d. promuovono la collaborazione tra enti pubblici e istituzioni private, tra regioni e con agglomerati urbani.

² Gli aiuti finanziari sono concessi solo se le iniziative, i programmi e i progetti:

- a. hanno, per la regione interessata, un carattere innovativo; e
- b. influiscono positivamente soprattutto in regioni che presentano in maggior parte i problemi e le potenzialità di sviluppo specifici delle regioni montane e delle altre aree rurali.

Art. 5 Promozione di enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali

Gli aiuti finanziari possono essere attribuiti a enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali, allo scopo di:

- a. elaborare e realizzare strategie di promozione pluriennali;
- b. coordinare e seguire iniziative, programmi e progetti di promozione regionale.

Art. 6 Promozione della cooperazione transfrontaliera

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi allo scopo di sostenere la partecipazione svizzera a programmi, progetti e azioni innovative nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, purché:

- a. incidano positivamente sulla produzione di valore aggiunto di una regione di frontiera, in modo diretto o indiretto; oppure
- b. la partecipazione svizzera rivesta un'importanza strategica a livello nazionale.

² Le partecipazioni strategicamente importanti a livello nazionale devono essere coordinate dalla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.

³ I progetti di costruzione e le partecipazioni che la Confederazione sostiene già in altro modo non beneficiano degli aiuti finanziari.

Art. 7 Mutui per progetti infrastrutturali

¹ La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, purché questi:

- a. siano direttamente legati alla realizzazione e alla gestione di progetti conformi all'articolo 4;
- b. siano parte integrante di un sistema per la produzione di valore aggiunto e contribuiscano a potenziarlo; oppure
- c. favoriscano immediatamente investimenti indotti in altri settori economici della regione.

² Questi mutui possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:

- a. influiscono positivamente soprattutto in regioni che presentano in maggior parte i problemi e le potenzialità di sviluppo specifici delle regioni montane e delle altre aree rurali;
- b. sono finanziati almeno in parte uguale anche dal Cantone; e
- c. non ricevano già in altra forma sostegni da parte della Confederazione.

Art. 8 Mutui: tasso d'interesse, rimborso e perdite

¹ Il tasso d'interesse del mutuo deve essere fissato tenendo conto delle possibilità finanziarie del beneficiario.

² I mutui devono essere rimborsati entro 25 anni. Il termine di scadenza deve essere fissato tenendo conto della durata di vita delle infrastrutture sussidiate.

³ Eventuali perdite derivanti da mutui sono a carico per metà del Cantone che li ha assegnati.

Art. 9 Presupposti e condizioni generali

¹ Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–6 e di mutui secondo l'articolo 7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

² Adottano misure adatte a sorvegliarne e valutarne la realizzazione.

³ Occorre tenere conto per quanto possibile della pianificazione del territorio e degli obiettivi delle politiche settoriali della Confederazione che incidono sul territorio.

⁴ Nel singolo caso, gli aiuti finanziari e i mutui possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.

Art. 10 Regioni montane e altre aree rurali

Il Consiglio federale stabilisce, insieme con i Cantoni, la zona che presenta in maggior parte i problemi e le potenzialità di sviluppo specifici delle regioni montane e delle altre aree rurali (art. 4 cpv. 2 lett. b e art. 7 cpv. 2 lett. a).

Art. 11 Versamento degli aiuti finanziari e dei mutui

¹ Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–6 e i mutui di cui all'articolo 7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

² L'importo degli aiuti finanziari e dei mutui viene stabilito tenendo conto dell'incidenza globale dei programmi e delle misure.

Art. 12 Sgravi fiscali

¹ Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta.

² Gli sgravi sull'imposta federale diretta sono concessi soltanto se:

- a. un'impresa a carattere industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure ristruttura quelli esistenti;
- b. il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di economia regionale.

³ Il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi.

Art. 13 Misure di accompagnamento

La Confederazione può prendere misure per:

- a. potenziare la cooperazione e sfruttare le sinergie tra la sua politica regionale e le sue altre politiche settoriali;
- b. sostenere regioni che incontrano particolari problemi;
- c. istituire e amministrare un sistema per la gestione di informazioni e conoscenze volto a promuovere lo sviluppo regionale;
- d. provvedere alla qualificazione dei segretari regionali e degli altri attori regionali, come pure dei responsabili della preparazione e della realizzazione di iniziative, programmi e progetti.

³ RS 642.14

Sezione 3: Esecuzione

Art. 14 Programma pluriennale

¹ L'Assemblea federale stabilisce in un programma pluriennale:

- a. i punti forti e i contenuti della promozione sotto il profilo della regione;
- b. i punti forti delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13.

² Il programma pluriennale prende in considerazione un periodo di 8 anni.

³ Al momento dell'elaborazione del programma pluriennale, i Cantoni presentano le loro riflessioni strategiche e le loro necessità, tenendo conto anche dei bisogni delle loro regioni.

Art. 15 Compiti dei Cantoni

¹ Sulla base delle direttive del programma pluriennale e in collaborazione con gli enti per lo sviluppo, i segretariati regionali o altri attori regionali, i Cantoni elaborano piani pluriennali e li aggiornano periodicamente.

² In collaborazione con gli enti regionali per lo sviluppo e i segretariati regionali e gli altri attori regionali, i Cantoni garantiscono il coordinamento dei progetti di importanza sovraregionale, sovracantonale o transfrontaliera.

³ Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari o mutui.

Art. 16 Convenzioni di programma e partecipazione finanziaria dei Cantoni

¹ Sulla base dei piani cantonali pluriennali, la Confederazione conclude con i Cantoni convenzioni di programma sull'arco di più anni. Esse costituiscono la base per un contributo della Confederazione calcolato su base forfettaria.

² I Cantoni sono tenuti a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei loro piani pluriennali con un contributo pari a quello della Confederazione.

Art. 17 Sorveglianza

¹ Il Cantone prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione delle iniziative, dei programmi dei progetti sussidiati e dei progetti d'infrastruttura.

² La Confederazione prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione del programma pluriennale.

Art. 18 Valutazione del programma pluriennale

La Confederazione provvede alla valutazione scientifica del programma pluriennale e presenta all'Assemblea federale un rapporto in merito.

Art. 19 Domande di sgravio fiscale e procedura

¹ La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, all'Ufficio federale competente.

² L'Ufficio federale esamina le domande per il Dipartimento competente. Questo decide della concessione e dell'entità degli sgravi sull'imposta federale diretta.

³ La decisione concernente gli sgravi sull'imposta federale diretta è pronunciata dall'autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal Dipartimento e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 20 Collaborazione

Il Consiglio federale decide come debba essere assicurata sotto il profilo organizzativo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e altre aree rurali.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 21 Fondo per lo sviluppo regionale

¹ Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge, la Confederazione alimenta un Fondo per lo sviluppo regionale.

² Gli interessi, i rimborsi e le prestazioni di garanzia annuali provenienti da mutui assegnati e versati in virtù della legge federale del 21 marzo 1997⁴ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) e dai mutui concessi in virtù dell'articolo 7, devono essere versati al Fondo per lo sviluppo regionale.

³ I prelievi dal fondo e le condizioni di prestito devono essere definiti tenendo conto delle perdite legate a mutui in corso, degli interessi e del rincaro. Entro i limiti del possibile, il valore del fondo va mantenuto.

Art. 22 Stanziamento dei mezzi finanziari

¹ Per ulteriori conferimenti nel Fondo per lo sviluppo regionale, l'Assemblea federale stanza, mediante decreto federale semplice, un limite di spesa limitato a un periodo di 8 anni.

² Il limite di spesa dev'essere stabilito tenendo conto del fabbisogno esposto nel programma pluriennale, dei mezzi a disposizione del Fondo per lo sviluppo regionale nonché della situazione finanziaria della Confederazione.

⁴ RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 23

Le decisioni dell'Amministrazione federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il saldo del fondo d'aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14 LIM⁵ è trasferito nel Fondo per lo sviluppo regionale.

² Fino al loro completo rimborso, per i mutui d'aiuto agli investimenti valgono le disposizioni della LIM.

³ Dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli obblighi contratti dalla Confederazione sulla base della LIM, della legge federale dell'8 ottobre 1999⁶ concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000–2006, del decreto federale del 21 marzo 1997⁷ a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali e dell'articolo 6a del decreto federale del 6 ottobre 1995⁸ in favore delle zone di rilancio economico saranno onorati dal Fondo per lo sviluppo regionale.

Art. 26 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge resta in vigore 8 anni a partire dalla sua completa entrata in vigore.

⁵ RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439

⁶ RS 616.9

⁷ RS 901.3

⁸ RS 951.93

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. legge federale dell'8 ottobre 1999⁹ concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000–2006;
2. legge federale del 21 marzo 1997¹⁰ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane;
3. decreto federale del 21 marzo 1997¹¹ a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali;
4. decreto federale del 6 ottobre 1995¹² in favore delle zone di rilancio economico.

II

La legge federale del 25 giugno 1976¹³ sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle aree rurali

Art. 1 cpv. 1

¹ La legge è intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e media scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle aree rurali.

Art. 2 Luogo

La legge si applica alla zona definita dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 10 della legge federale del ...¹⁴ sulla politica regionale.

⁹ RU 2000 609

¹⁰ RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439

¹¹ RU 1997 1610, 2000 187

¹² RU 1996 1918, 2001 1911

¹³ RS 901.2

¹⁴ RS ...; RU ... (FF 2006 297)

Art. 3 *Materia*

¹ La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituenti, efficienti o in grado di svilupparsi.

² Prestazioni secondo la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione.

Art. 9 cpv. 3

Abrogato

Art 10 cpv. 1 e 4

¹ La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.

⁴ *Abrogato*

